



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 69 DEL REG.	Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI, DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA ANNO 2021.
DATA 01/06/2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **Giugno** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO	X	
FERRANTE Fabrizio	Vice Sindaco	X	
LAURORA Carlo	ASSESSORE	X	
CERVINO Alessandro	ASSESSORE	X	
NENNA Marina	ASSESSORE	X	
RONDINONE Alessandra	ASSESSORE	X	
MERRA Raffaella	ASSESSORE	X	
MARTELLO Eugenio Benedetto	ASSESSORE		X
ZITOLI Francesca	ASSESSORE		X
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8 Assessori, ed assenti n. 2 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente proponente, all'esito dell'istruttoria dallo stesso condotta, con il supporto delle articolazioni amministrative di riferimento e previa verifica della regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, t.u. 267/00 come da parere reso ai sensi dell'art.49, t.u. 267/00 e preso atto dei fatti e delle circostanze, nonché dei contenuti dei riferimenti documentali, come dal Dirigente stesso rappresentati;

RICHIAMATI:

- l'art. 58 del D. L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008, che stabilisce al:
 - comma 1, che ciascun Ente, con delibera di Giunta Comunale, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
 - comma 2, che l'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
 - comma 3, che il suddetto elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
 - comma 7, che si possono individuare forme di valorizzazione alternativa nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;

TENUTO CONTO CHE:

- la Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 16.12.2009, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del D. L. 25.06.2008, n. 112, in quanto, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, per tali materie spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio e lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali;

- la Regione Puglia adeguava la propria disciplina normativa, in materia di governo del territorio, alla sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 16.12.2009, inserendo precise disposizioni con l'art. 17 della L. R. n. 5 del 25.02.2010: "Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse" e precisamente: *"le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112omissis.....costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo Regionale, ove le varianti riguardino terreni classificati come agricoli, dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità da parte della Giunta Regionale"*.

CONSIDERATO CHE il programma di valorizzazione riguarda sia immobili ad uso abitativo che ad uso non abitativo, può essere integrato e/o modificato annualmente:

- a) in relazione alle mutate classificazioni dei beni immobiliari;
- b) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;
- c) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità;

EVIDENZIATO CHE l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, ha redatto la bozza del Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari consistente in due elenchi così distinti:

- elenco "A" riferito ai beni immobili da alienare;
- elenco "B" riferito ai beni immobili da valorizzare, ovvero già valorizzati attraverso concessioni in uso o in locazione;

RITENUTO di individuare i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Ente, suscettibili di alienazione e/o valorizzazione secondo gli elenchi "A" e "B" allegati al presente provvedimento e che così redatti costituiscono il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" ai sensi dell'art. 58, primo comma del D. L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, da allegare al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

RITENUTO ALTRESI' di individuare nell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, i beni immobili da rendere indisponibili attraverso la valorizzazione, per finalità di pubblico servizio, da attuare con patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura,

la gestione e la rigenerazione, secondo quanto dettato dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 92 del 21.12.2016;

DARE ATTO CHE:

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 58 del D. L. n. 112/2008 e ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 5 del 25.02.2010: *“l’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”*;
- ai sensi dell'art. 27 del D. L. n. 201/2011 come convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 che sostituisce al comma 7 *“i commi 1 e 2 dell'art. 58 del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133/2008”* per cui il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono in merito sotto il profilo del *“rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale”*, entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 58 del D. L. n. 112/2008 l'allegato piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, costituito dall'elenco “A” riferito ai beni immobili da alienare, dall'elenco “B” riferito ai beni immobili valorizzati e da valorizzare, parti integrante del presente provvedimento, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- con successivo e separato atto, il Consiglio Comunale delibererà in merito al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituito dall'elenco “A” riferito ai beni immobili da alienare, dall'elenco “B” riferito ai beni immobili valorizzati e da valorizzare, dall'elenco “C” riferito ai beni immobili resi indisponibili, per finalità di pubblico servizio, attraverso patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione, dall'elenco “D” riferito al presunto introito per l'anno 2021 dei beni immobili concessi in uso o in locazione e dall'elenco “E” dei fitti passivi per l'anno 2021, individuati con il presente provvedimento;

CONSTATATO che la programmazione annuale dei lavori pubblici, non prevede opere finanziate da proventi derivanti da alienazione dei beni immobili comunali.

Ritenuto opportuno precisare al punto 30 dell'allegato B – colonna “valorizzazione” che “la permuta è finalizzata all’alienazione del bene unitamente a quello adiacente già di proprietà comunale”.

DATO ATTO CHE l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, ha redatto i seguenti ulteriori elenchi, relativi alle previsioni di introito e di spesa per l’anno 2021:

- “D” riferito alla presunta entrata 2021 dei beni immobili concessi in uso e/o in locazione;
- “E” riferito alla spesa 2021 dei fitti passivi;

VISTA:

- la L. n. 98/2013 art. 56bis comma 11, modificato dall’art. 7, comma 5, D.L. n. 78 del 2015;
- l’art. 58 del D. L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008;
- la L. R. n. 5/2010 articolo 17;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, come da allegato prospetto, sono stati espressi i pareri attestanti la regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge dagli aventi diritto

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che qui si intende integralmente riportata;
2. **Di individuare** i beni immobili da valorizzare e/o da alienare secondo gli elenchi “A” e “B” (quest’ultimo da intendersi integrato come in narrativa), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, che così redatti costituiscono il “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari”, da allegare al bilancio di previsione annuale 2021;
3. **Di individuare** l’elenco “C” dei beni immobili resi indisponibili attraverso la valorizzazione, per finalità di pubblico servizio, da attuare con patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione, secondo quanto dettato dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 92 del 21.12.2016;

4. **Di individuare** l'elenco "D" dei fitti attivi quale entrata presunta anno 2021 e l'elenco "E" dei fitti passivi quale spesa anno 2021, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, da allegare al bilancio di previsione annuale 2021, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D. L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. 133/2008;
5. **di dare atto** che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 58 D.L. n.112/2008 e ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 5 del 25.02.2010 *"l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"*;
6. **di dare atto**, altresì, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 58 del D.L. n.112/2008, gli allegati elenchi "A" e "B", parti integranti del presente provvedimento, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
7. **di comunicare** la presente deliberazione ai Capi gruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
8. **di dare atto** che, con successivo e separato atto, il Consiglio Comunale delibererà in merito al Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobili patrimoniali non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, da allegare al Bilancio di previsione annuale esercizio finanziario 2021, costituito dagli allegati elenchi denominati rispettivamente:
 - "A" riferito ai beni immobili da alienare;
 - "B" riferito ai beni immobili da valorizzare e/o già valorizzati";
 - "C" riferito ai beni immobili resi indisponibili, per finalità di pubblico servizio, attraverso patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione;
 - "D" riferito alla presunta entrata 2021 dei beni immobili concessi in uso e/o in locazione;
 - "E" riferito alla spesa 2021 dei fitti passivi;
9. **Dare atto** che, giusta art. 27 del D.L. n. 201/2011 come convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 che sostituisce al comma 7 *"i commi 1 e 2 dell'art. 58 del D.L. n. 112 convertito nella L. n. 133/2008"*, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà trasmesso agli Enti competenti, per il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale, i quali dovranno esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, il predetto piano sarà reso definitivo;

- 10. Dare atto, altresì,** che l'art. 56bis comma 11 della L. n. 98/2013 è stato modificato dall'art.7, comma 5, D.L. n. 78 del 2015;
- 11. Dare atto** che la programmazione annuale dei lavori pubblici non prevede opere finanziate da proventi derivanti da alienazione dei beni immobili comunali, stante la tempistica occorrente per la definizione dei procedimenti di alienazione;
- 12. Di allegare** al presente atto i seguenti elenchi:
- Elenco "A" riferito ai beni immobili da alienare;
 - Elenco "B" riferito ai beni immobili da valorizzare e/o già valorizzati;
 - Elenco "C" riferito ai beni immobili resi indisponibili, per finalità di pubblico servizio, attraverso patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione;
 - Elenco "D" riferito ai fitti attivi entrata presunta anno 2021;
 - Elenco "E" riferito ai Fitti passivi spesa anno 2021;
- 13. Di inserire** il contenuto del presente atto nel DUP oggetto di successiva approvazione;
- 14. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 132**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI, DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (LL.PP.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2021

Il Responsabile di Settore
ing. Luigi Puzifferri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

DELIBERA N. 69 DEL 01/06/2021

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 01/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 13/07/2021 al 28/07/2021 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 13/07/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673